

**REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE
DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE
PREVISTI DALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023**

*Deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione CNI
in data 11 dicembre 2025*

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo delle risorse previste dall'art. 45 del Codice, nonché i presupposti, le modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche svolte dal personale tecnico - amministrativo dipendente della Fondazione CNI, nell'ambito delle procedure di cui al D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. per l'affidamento di contratti relativi, servizi e forniture.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare la valorizzazione e l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e il risparmio di spesa per il mancato ricorso a professionisti esterni.
3. Gli importi corrisposti a titolo di incentivo sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
4. La Fondazione CNI individua, a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, nelle misure individuate dalla Tabella di cui all'art. 8 del presente Regolamento, comunque non superiori al 2 per cento dell'importo, dei servizi e delle forniture, le risorse da destinare alle finalità di cui al citato art. 45 D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 2

(Soggetti interessati)

1. Il presente Regolamento si applica al personale della Fondazione CNI ivi incluso quello con qualifica dirigenziale, incaricato dell'esecuzione di una o più delle attività richiamate nell'allegato I.10 del D.lgs. n. 36/2023, qualora la Fondazione operi in qualità di Stazione Appaltante in proprio o delegata da altre stazioni appaltanti non qualificate anche aventi natura privatistica per l'acquisto di servizi e forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
2. Non possono essere conferiti incarichi di cui al presente regolamento alle unità di personale che versino in condizioni di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi.

Articolo 3

(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Per “funzioni tecniche” o “attività tecniche”, oggetto degli incentivi, si intendono quelle cui fa rinvio l'articolo 45, comma 2, del Codice e analiticamente individuate nell'Allegato I.10 del Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del progetto - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-

amministrativa dell'intervento;

- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i);
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- coordinamento dei flussi informativi.

3. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
- i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.

4. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Articolo 4

(Individuazione e designazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. Il Direttore generale della Fondazione CNI adotta una proposta di costituzione del gruppo di lavoro individuando le unità del personale della Fondazione CNI da incaricare e specificando le attività di cui all'allegato I.10 da assegnare a ciascuna di esse
2. La proposta di cui al comma è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione CNI.
3. L'adozione e l'approvazione del gruppo di lavoro avvengono nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) la competenza professionale richiesta, individuata per titoli e formazione, in relazione alla tipologia della prestazione da espletare ed all'oggetto del lavoro, servizio o fornitura oggetto di affidamento e/o esecuzione;

- b) i risultati conseguiti in altri analoghi incarichi;
- c) la rotazione e il coinvolgimento di tutto il personale disponibile;
- d) l'esperienza professionale acquisita dal personale in precedenti incarichi;
- 4. La proposta di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati.

Articolo 5

(Attività di committenza delegata/ ausiliaria)

1. In tutti i casi in cui la Fondazione CNI svolga per conto di altre Stazioni Appaltanti attività di committenza ausiliaria, per la realizzazione dell'intera iniziativa o di fasi di essa, compresa la gestione del finanziamento ai sensi dell'art. 62 del Codice, può richiedere all'ente committente, escluso il CNI, di destinare le previste risorse di cui all'art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 al personale della Fondazione CNI in relazione alle funzioni tecniche svolte come individuate nell'allegato I.10 al D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i..
2. Le somme di cui al comma 1 non possono comunque eccedere il 25 per cento della misura dell'incentivo previsto dal comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023

Articolo 6

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più procedure e/o esecuzione di appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 4, del Codice, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente stesso. Si precisa che per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente il Direttore generale della Fondazione CNI provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità, il direttore generale della Fondazione CNI fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Articolo 8

(Oneri relativi alle funzioni tecniche)

1. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche sono ripartiti secondo quanto segue:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 9, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il

- miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
2. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
3. Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono rapportati all'importo a base della procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TAB. A – Servizi e forniture

Classi di importo	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000,00	2 %
oltre euro 1.000.000,00	2 %

4. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita alla fornitura.
5. Nel caso di modifiche/varianti in corso d'opera in aumento, è prevista nel bilancio apposita previsione per il riconoscimento di un importo maggiorato dell'incentivo ad eccezione delle modifiche contrattuali derivanti da errori progettuali imputabili al personale interno.

Articolo 9

(Criteri di ripartizione dell'incentivo)

1. Il Direttore generale della Fondazione CNi procede alla redazione di un piano di riparto della somma destinata all'incentivo secondo le aliquote individuate nella Tabella allegata e nel rispetto dei seguenti criteri:
- rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni svolte;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità dei servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. Il Direttore generale della Fondazione CNi, qualora riscontri la presenza di eventuali

incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto accerta, previa audizione del personale incaricato interessato, le eventuali responsabilità proponendo le decurtazioni e/o riduzioni dell'incentivo in misura proporzionale alla gravità della violazione nel rispetto di quanto previsto dalla tabella allegata.

3. Le aliquote indicate nella tabella costituiscono limiti massimi inderogabili.

TABELLA ALIQUOTE

Responsabile della programmazione della spesa 4%

Responsabile unico del progetto (RUP) 25%

Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento 22%

Predisposizione documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (es. relazione tecnica-illustrativa, capitolato speciale, quadro economico, etc.) 4%

Predisposizione dei documenti di gara 10%

Direzione dell'Esecuzione 20%

Collaborazione nell'attività di Direzione dell'Esecuzione 5%

Verifica della conformità/Certificazione regolare esecuzione 10%

Totale 100,00%

PREVEDERE RIDUZIONI ALIQUOTE a fronte di:

- eventuali incrementi ingiustificati dei tempi
 - o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo
- va bene il prospetto riportato nel testo originario

Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo rispetto al cronoprogramma stabilito per i diversi interventi/acquisizioni nell'atto di cui all'art. 4, comma 3, del presente Regolamento, in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione del servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 120 del Codice.

Articolo 10

(Liquidazione delle somme)

1. Ai fini della erogazione delle somme spettanti a titolo di incentivo il Direttore Generale della Fondazione CNI, anche nel caso in cui ha rivestito l'incarico di RUP, sottopone il piano di riparto di cui all'art. 9 all'approvazione del Consiglio di amministrazione della Fondazione CNI.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La liquidazione delle quote di incentivo può avvenire anche in via parziale e progressiva, in corrispondenza del completamento delle singole fasi di attività come individuate nel piano di riparto, previo accertamento e attestazione dell'effettivo svolgimento delle specifiche funzioni tecniche da parte del dirigente o responsabile

del servizio.

4. In caso di approvazione del piano di riparto la Fondazione CNI può procedere alla liquidazione dei relativi importi.
5. La parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, incrementa la quota delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del presente Regolamento

Articolo 11

(Coefficienti di riduzione)

1. Qualora la prestazione professionale inerente i servizi o forniture, venga affidata parte al personale interno della Fondazione CNI e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Fondazione CNI o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente Regolamento incrementa la quota delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del presente Regolamento.

Articolo 12

(Applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica a servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore della stessa.
2. Rientrano comunque nell'ambito di applicazione della presente disciplina, anche nelle more della sua approvazione, gli interventi relativi a servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa a far data dal 1° luglio 2024, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

ALLEGATI – TABELLA 1

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

Le percentuali sono indicate per le fasi nella misura massima. La proposta sarà completata dalla stazione appaltante con le percentuali per le singole figure.

ATTIVITÀ	Fase Programmazione e Progettazione	Fase Affidamento	Fase Esecuzione
Responsabile della programmazione della spesa	4%		
Responsabile unico del Progetto – Responsabile del Procedimento	10%	10%	5%
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase	4%	10%	8%
Predisposizione documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (relazione tecnica-illustrativa, calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26, co. 3, D.Lgs. 81/2008, quadro economico, capitolato speciale descrittivo e prestazionale/tecnico, indicazione del CCNL da applicare e quantificazione del costo della manodopera, indicazione criteri di qualificazione degli operatori economici e criteri di valutazione, schema di contratto e ad altri documenti connessi alla progettazione per lo specifico appalto).	4%		
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)		10%	
Direzione dell'esecuzione			20%
Collaborazione all'attività di direzione dell'esecuzione			5%
Verifica della conformità/Certificazione regolare esecuzione			10%